

TI_GERICHTE 38.2015.14 vom 27. November 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-11-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2015.14_d20141127

FR: TI_GERICHTE 38.2015.14 du 27 novembre 2014

IT: TI_GERICHTE 38.2015.14 del 27 novembre 2014

Regeste

Rettam.Cassa negato l'annullam.del TQ di riscoss.ID aperto il 9.7.13 e il relativo ripristino dal 3.4.14.Ass.indennizzato ex art.29 LADI.Susseguinte recupero dei crediti salar.non consente di modificare data d'inizio del TQ di riscoss.Ricon.salari va invece considerato come per.contrib.x ev.nuovo TQ

Erwägungen

E. 1

LADI (cfr. DTF 123 V 368). Su questo tema vedi pure: STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.; STFA C 224/03 del 1° marzo 2004; STFA C 147/03 del 16 ottobre 2003; STFA C 265/02 del 26 maggio 2003; STFA C 224/03 del 1° marzo 2004; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.3.; STCA 38.2011.46 del 5 marzo 2012; 38.2004.41 del 18 ottobre 2004. In una sentenza 8C_1035/2012 del 30 luglio 2013, pubblicata in DTF 139 V 482 e in SVR 2013 ALV Nr. 15 pag. 41, l'Alta Corte, pronunciandosi in relazione all'art. 9b cpv. 1 LADI (prolungamento del termine quadro per la riscossione delle prestazioni in caso di periodi educativi), ha stabilito che un riannuncio (cfr. art. 9b cpv. 1 lett. b LADI) per il collocamento presuppone logicamente che un assicurato abbia richiesto l'annullamento dell'iscrizione in disoccupazione. La fine di un primo termine quadro non può valere di per sé quale disdetta dall'assicurazione contro la disoccupazione. Al riguardo cfr. STCA 38.2015.42 del 28 settembre 2015; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013. 2.4. Nella presente evenienza RI 1 si è annunciatore per il collocamento il 9 luglio 2013 dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 375). In precedenza, e meglio il 17 gennaio 2013, il Tribunale federale, con sentenza 8C_448/2012, pubblicata in DTF 139 II 7, aveva confermato il giudizio emanato il 23 aprile 2012 dal Tribunale cantonale amministrativo che aveva accolto il ricorso dell'assicurato contro la decisione del 5 ottobre 2010 del _____, annullando sia quest'ultima che il provvedimento di licenziamento con effetto immediato del 22 febbraio 2010 della _____ del _____ del _____. Il _____, il 4 luglio 2013, ha poi respinto l'istanza di RI 1 del 13 maggio 2013 chiedente di percepire il regolare stipendio dal 1° febbraio 2013 dato che il rapporto di impiego era ancora in essere a seguito della sentenza del Tribunale federale del 17 gennaio 2013 (cfr. doc. 338). Di conseguenza la Cassa, a decorrere dal 9 luglio 2013, a causa del mancato versamento del salario da parte del _____, ha indennizzato RI 1 in applicazione dell'art. 29 LADI secondo cui, se sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3 oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l'indennità di disoccupazione" (cfr. doc. A1; consid. 2.2.). Il 17 dicembre 2013 il _____ ha accolto il ricorso di RI 1 interposto contro la

decisione del 4 luglio 2013 del _____, annullando la medesima e stabilendo che il _____ era tenuto a versare all'insorgente regolare stipendio dal 1° febbraio 2013 a fronte del fatto che il rapporto di impiego tra le parti era sempre in essere e che il _____ aveva rinunciato alle prestazioni lavorative del ricorrente (cfr. doc. A6). Il Tribunale cantonale amministrativo, il 3 novembre 2014, ha confermato la decisione del _____, respingendo il ricorso del _____ (cfr. doc. A4). Il giudizio del Tribunale cantonale amministrativo è cresciuto incontestato in giudicato. Nel frattempo, e meglio il 25 marzo 2014, il _____ ha deciso che il rapporto di impiego con RI 1 sarebbe scaduto il 3 aprile 2014 per mancata conferma (cfr. doc. A5). Il ricorrente, il 7 maggio 2014, ha impugnato tale provvedimento davanti al _____ (cfr. doc. I), il quale il 4 marzo 2015 ha, tuttavia, ritenuto corretta la mancata conferma del rapporto di impiego. La decisione del _____ è stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 4 dicembre 2015 (inc. 52.2015.199). Con decisione del 27 novembre 2014 la Cassa ha negato a RI 1 l'annullamento del termine quadro di riscossione dell'indennità di disoccupazione iniziato il 9 luglio 2013 e il relativo ripristino a far tempo dal 1°/3 aprile 2014 a seguito del rimborso retroattivo da parte dell'ex datore di lavoro alla Cassa dei salari non versati fino al 31 marzo 2014 (cfr. doc. A3). Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 19 gennaio 2015 (cfr. doc. A1).

2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che è vero come indicato dal ricorrente (cfr. doc. I), che il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti i presupposti per il diritto alla prestazione di cui all'art. 8 LADI (cfr. art. 9 cpv. 2 LADI; consid. 2.1.), fra i quali la perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b; 11 LADI). Inoltre, l'art. 11 cpv. 3 LADI prevede che non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro. E' altrettanto vero, tuttavia, che secondo l'art. 29 cpv. 1 LADI - disposto che configura un'eccezione a quanto contemplato dall'art. 11 cpv. 3 LADI (cfr. STF 8C_581/2014 del 16 marzo 2015 cosnid. 8.1.2.) - la Cassa versa le indennità di disoccupazione se ha dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato rispetto al suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento nel senso dell'art. 11 cpv. 3 oppure circa il soddisfacimento di tali pretese. Come visto la costante giurisprudenza federale nell'ambito applicativo dell'art. 29 LADI ha stabilito l'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione non può essere differito nel caso in cui pretese salariali o risarcitorie nei confronti del precedente datore di lavoro, la cui fondatezza o il cui adempimento erano dubbi, vengano in seguito soddisfatte integralmente o parzialmente (cfr. consid. 2.3.). I termini quadro una volta stabiliti sono definitivi e non possono essere modificati (cfr. consid. 2.3.). Ne discende che nel caso in esame il recupero da parte della Cassa dei crediti salariali relativi agli stipendi non percepiti da RI 1 nel periodo luglio 2013 - marzo 2014 (cfr. doc. 62; A1) non consente di modificare la data di inizio del termine quadro di riscossione risalente al 9 luglio 2013. Il riconoscimento di pretese salariali successivo alla riscossione di indennità di disoccupazione erogate in applicazione dell'art. 29 LADI va invece considerato quale periodo contributivo ai fini di un eventuale ulteriore termine quadro di riscossione (cfr. STF 8C_581/2014 del 16 marzo 2015 consid. 8.1.2.; STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1). In simili condizioni quanto deciso dalla Cassa in merito al diniego dell'annullamento del termine quadro di riscossione dell'indennità di disoccupazione iniziato il 9 luglio 2013 e il relativo ripristino a far tempo dagli inizi del mese di aprile 2014 non presta il fianco a critica alcuna. La decisione su opposizione del 19 gennaio 2015 deve,

di conseguenza, essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.